



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
PROVINCIA DI AVELLINO

Prot. n. 2560 del 13-5-2016

IL SINDACO

Premesso che:

- con ricorso in data 15 febbraio 2016, il Consorzio cooperative costruzioni, con sede in Bologna, chiedeva al Tribunale di Avellino l'emissione di Decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Morra De Sanctis per la somma di euro 82.038,65, oltre interessi legali e moratori sino al saldo effettivo, alle spese, competenze ed onorari, che si asseriva dovuta in relazione ai lavori di "Restauro e recupero funzionale del Castello Biondi Morra – completamento";
- il Tribunale di Avellino in data 09 marzo 2016 emetteva ingiunzione di pagamento nei confronti del Comune di Morra De Sanctis per la somma di euro 55.459,01, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4. del codice civile dalla domanda al soddisfo e spese della procedura monitoria liquidate in euro 406,50 per esborsi ed euro 1.200,00 per compensi, oltre iva e c.p. come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;
- detto provvedimento veniva acquisito al protocollo comunale in data 06 aprile 2016 al n. 1843;

Considerato che, in base alla documentazione agli atti d'ufficio, si reputa opportuno proporre opposizione al suddetto Decreto ingiuntivo;

Dato atto che:

- questo ente è sprovvisto di ufficio legale;
- l'incarico in questione riveste carattere fiduciario;

Ritenuto, per le considerazioni sopra svolte, di dover resistere in giudizio a tutela delle ragioni dell'ente, e di conferire incarico legale all' Avvocato Angelo Zuccardi del foro di Avellino per l'assistenza di questo Ente nella relativa vicenda giudiziaria;

con i poteri conferiti dall'art. 16, comma 4, del vigente Statuto comunale;

DECRETA

1) per le motivazioni in premessa, che si intendono qui integralmente ritrascritte, di costituire in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino il Comune di Morra De Sanctis per proporre opposizione al

Decreto ingiuntivo n. 358/2016 emesso dal Tribunale di Avellino su richiesta del Consorzio cooperative costruzioni, con sede in Bologna, con l'atto menzionato in premessa; (All.1)

2) di incaricare del patrocinio legale di questo Ente l'avv. Angelo Zuccardi, professionista di notoria e riconosciuta capacità professionale, di fiducia di questa Amministrazione, a cui carico non sussistono motivi di incompatibilità, ed iscritto all'albo professionale degli Avvocati di Avellino;

3. di dare atto che verrà sottoscritto con detto professionista apposito disciplinare negoziale per la costituzione in giudizio;

4. di dare atto, sulla scorta di accordo con il professionista incaricato, che la spesa complessiva per l'espletamento della prestazione professionale relativa al contenzioso in oggetto può quantificarsi nella somma massima di €. 4.000.00, oltre accessori come per legge e rimborso spese vive, precisando che, qualora il contenzioso dovesse concludersi con transazione nella fase di mediazione, detto importo verrà ridotto del 50%;

5. di incaricare il responsabile del settore amministrativo degli atti di esecuzione del presente provvedimento, ivi inclusa l'assunzione di idoneo impegno di spesa in conto del cap. 105800/1 del b. p. 2016 in corso di approvazione;

6. di dare atto che si provvederà, con provvedimento del responsabile del settore amministrativo alla liquidazione del compenso nei limiti della somma sopra riportata

IL SINDACO
Dott. Pietro Gerardo Mariani

- Con **determinazione del Responsabile del Servizio n. 2 del 28.1.2015**-Reg. Gen. n. 3 del 30.1.2015 - (cfr. all. 4), il Comune di Morra De Sanctis approvava la relazione del RUP sul conto finale dei lavori di restauro e recupero funzionale del castello Biondi Morra - completamento. Nella Relazione, allegata alla determina, si dava atto che il credito residuo del Consorzio, al netto dei pagamenti effettuati, ammontava ad € 55.459,01. Per l'effetto, **il Comune di Morra De Sanctis determinava di "1 approvare la relazione del RUP sul conto finale dei lavori di restauro e recupero funzionale del castello Biondi Morra- completamento- come riportato nella proposta del RUP Di Pietro Rosario di seguito riportata e per gli effetti liquidare e pagare nei limiti delle somme disponibili sull'intervento 2070101 cap. 2 rr.pp alla ditta Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna la somma di € 55.459,01 comprensiva di IVA; 2 di trasmettere la presente all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali"**. La determina in questione si configura, dunque, come espresso riconoscimento del debito.

- Nonostante l'intervenuto riconoscimento del debito e l'impegno a liquidare e pagare le somme di spettanza del Consorzio, il Comune di Morra De Sanctis restava inadempiente.

- In data 14.5.2015, con comunicazione inviata a mezzo Pec, il Consorzio Cooperative di Bologna diffidava formalmente il Comune ad adempiere (cfr. all. 5).

- In data 10.11.2015, con nota Prot. n. 5322, la Rinascita Irpina, nella sua qualità di impresa consorziata affidataria ed esecutrice dei lavori, sollecitava ulteriormente il Comune di Morra ad adempiere in favore del Consorzio (cfr. all. 6).

- In data 17.12.2015, con comunicazione a mezzo Pec, la Rinascita Irpina, a mezzo del suo procuratore legale, diffidava nuovamente il Comune di Morra a provvedere al pagamento delle somme di spettanza del Consorzio, maggiorate degli interessi legali e moratori (cfr. all. 7)

-Nonostante i ripetuti solleciti, il pagamento del debito a tutt'oggi non risulta ancora effettuato.

-Sono dovuti gli interessi legali e moratori ex. D.lgs. 192/2012, calcolati in € 26.579,64, come da prospetto in allegato (cfr. all. 8), per cui **il credito complessivo del Consorzio Cooperative Costruzioni ammonta ad € 82.038,65**. Per la determinazione degli interessi e l'individuazione del *dies a quo* di decorrenza, si è tenuto conto delle espresse previsioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto il quale prevede, all'art. 28 (Conto finale) che *"il conto finale dei lavori dovrà essere*



compilato dal Direttore dei Lavori entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori" e all'art. 36 (Collaudo), che : "al termine dell'esecuzione dei lavori, le operazioni di collaudo dovranno essere effettuate entro 6 mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori....Entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione la stazione appaltante, previa garanzia fideiussoria, procederà al pagamento della rata di saldo" (cfr. all. 9).

- Per effetto dell'avvenuto riconoscimento del debito da parte del Comune di Morra De Sanctis, il credito del Consorzio è certo, liquido, esigibile e fondato su prova scritta.

- Sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642,2 comma, ultima parte, c.p.c., poiché la determina n. 2 del 28.1.2015 del Comune di Morra De Sanctis costituisce, con ogni evidenza, atto sottoscritto dal debitore, comprovante il diritto di credito fatto valere. Il provvedimento del Comune di Morra è, inoltre, atto proveniente da una Pubblica Amministrazione, ed è dunque idoneo ad assicurare - ferma l'ineludibile discrezionalità del giudice - la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione, poiché possiede una valenza probatoria tale da attribuire la massima certezza della esistenza del credito stesso.

Tanto premesso, l'esponente, *ut supra* rapp.to e difeso

Chiede

che l'ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Avellino voglia emettere, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 633, 642 e ss. c.p.c. a carico del **Comune di Morra De Sanctis**, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Morra De Sanctis (AV) - 83040 - alla Piazza F. De Sanctis n.1 (CF. 82000950640 - P. IVA: 00287070643), ed in favore del ricorrente, ingiunzione di pagamento, della somma di € **82.038,65**, oltre agli interessi legali e moratori sino al saldo effettivo, alle spese, competenze ed onorari del presente procedimento monitorio, concedendo l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione.

Si allegano:

1. Contratto di appalto del 19.3.2007.
2. Comunicazione prot. n. UCI.0140 del 14.3.2007.
3. Fattura n. 30695 del 23.9.2011.


4. Determinazione del Responsabile del Servizio n. 2 del 28.1.2015 - Reg. Gen. n. 3 del 30.1.2015.
5. Diffida ad adempiere inviata dal Consorzio Cooperative Costruzioni, a mezzo Pec, il 14.5.2015.
6. Diffida del 4.11.2015 - Prot. n. 5322 del 10.11.2015 -, con cui la Rinascita Irpina S.c.a.r.l. sollecitava il Comune di Morra ad adempiere in favore del Consorzio.
7. Diffida ad adempiere inviata a mezzo Pec in data 17.12.2015.
8. Prospetto di calcolo degli interessi legali e moratori.
9. Capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e ss. del DPR 115/2002 e succ. modifiche, si dichiara che il valore della presente controversia è di € 82.038,65 e, pertanto, il contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, ammonta ad € 379,50.

Lioni, 15 febbraio 2016

Avv. Vincenzo Vuolo

Avv. Marco Angelone



Decreto ingiuntivo n. 358/2016 del 17/03/2016

RG n. 652/2016

Reperl. n. 838/2016 del 17/03/2016

Tribunale Ordinario di Avellino

Il giudice designato

dott. Sossio Pellecchia

letto il ricorso che precede, iscritto al n. 652/2016 R.G.;

esaminata la documentazione prodotta dall'istante;

ritenuto che non possono essere riconosciuti i chiesti interessi moratori, in quanto l'art. 36 del Capitolato speciale d'appalto subordinava il pagamento della rata di saldo alla prestazione di una garanzia fideiussoaria, su cui nulla ha dedotto la parte ricorrente;

visti gli artt. 633, 641 e 642 c.p.c.;

INGIUNGE

al COMUNE DI MORRA DE SANCTIS, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Morra De Sanctis (AV) - 83040 - alla Piazza F. De Sanctis n. 1 (C.F. 82000950640 P. IVA: 00287070643) di pagare alla ricorrente, per le canoni di cui al ricorso e senza dilazione, la somma di € 55.459,01, oltre gli interessi al saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda al soddisfo e le spese della presente procedura monitoria, liquidate in € 406,50 per esborsi ed € 1.200,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.

Perché il credito si fonda su documentazione sottoscritta, proveniente dall'ente debitore e comprovante il diritto fatto valere (determinazione del responsabile del servizio n. 2 del 28.1.2015), autorizza la provvisoria esecuzione del presente decreto e fissa all'ente debitore il termine di 40 giorni dalla data di notifica dello stesso ai soli fini della proposizione dell'eventuale opposizione.

Avellino, 09/03/2016

Il giudice designato
dott. Sossio Pellecchia

